



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO CLASSICO DELLE SCIENZE UMANE PLAUTO



SCUOLA ASSOCIATA RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI
Sede: Via Renzini n° 70 – 00128 – Roma- Distretto XX – Cod. Mecc. RMPC21000P
Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06121127400
E-mail: rmpc21000p@istruzione.it rmpc21000p@pec.istruzione.it
SITO WEB: <https://www.liceoplauto.edu.it>

Allegato 3

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento l'Istituto si impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (L. 584/75 e successive modifiche, DPCM 14.12.95, art. 51 della L. 3/03, Leggi Regionali) in tutti i locali, nelle strutture, nelle auto di servizio e in ogni sede di articolazione organizzativa
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel PTOF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (genitori, e comunità locale) nella realizzazione delle stesse
- dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

Art. 2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli allievi, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D.Lgs. 81/08.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d) del DPCM 14.12.95, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla L. 584/75 e dall'art. 51 della L. 3/03, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 3. Locali soggetti al divieto

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, comprese le eventuali sedi distaccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici del personale e del dirigente, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni, spogliatoi. Nei locali scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Altresì il divieto viene esteso ai seguenti spazi esterni: giardino della scuola e portico della scuola.

In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano. L'assenza di cartelli indicanti il divieto non costituisce decadenza del divieto.

Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Nell'allegato A/2 del presente Regolamento vengono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14.1.95 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizioni ben visibili.
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Con deliberazione del Consiglio dell'Istituto, possono essere apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato A/2, individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'organizzazione scolastica o sostituendo quelli in mobilità.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura, vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

Tutto il personale docente e ATA è altresì tenuto alla vigilanza e in caso di accertamento di infrazione è tenuto a segnalare il fatto ai responsabili preposti.

Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa annotazione scritta sul registro elettronico e redazione in duplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva. I soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e

alla redazione del relativo verbale. L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 6. Sanzioni

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, e dalla L. 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,5 Euro a 275 Euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

I dipendenti che non osservino il divieto possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni, in cui si è stato deciso di estendere il divieto di fumo, si applica la procedura disciplinare prevista dal presente Regolamento scolastico

Art. 7. Pagamento delle sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità:

- se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola statale, la somma va versata allo Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T.

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria dell'Istituto.

Art. 8. Scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi all'Autorità a cui è stato inoltrato il verbale.

Art. 9. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sonia Schirato

Firma omessa a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lvo 39/1993

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L. 584/75 e art. 51 L. 3/03
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81**

In data alle ore.....

nei locali del

..... il

sottoscritto

incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, HA ACCERTATO

che il/la Sig./Sig.ra.....

nato/a.....il.....

..... residente

a.....

..... in

via.....

.....

**HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 584/75 e L. 3/03,
avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno**

.....

.....

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55 Euro in quanto violazione semplice
- 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata

a,

utilizzando

....., trasmettendo copia della ricevuta di

pagamento alla (indicare ufficio della scuola, indirizzo e

telefono)

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. 689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del Prefetto

.....

Si fa presente che per l'art. 18 della L. 689/81 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto

scritti difensivi e/o documenti e/o chiedere di essere sentito in merito alla sanzione. IL VERBALIZZANTE (firma)

L'interessato all'atto della contestazione dichiara

.....

.....
L'INTERESSATO (firma)

Il presente atto viene notificato mediante consegna a

.....

VIETATO DI FUMO:

A
L
L
E
G
A
T
O

- 1)
- 2)
- 3)

A
/
2

P
R
E
P
O
S
T
I

P
E
R

I
L

D